

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XXIII.

PARTE UNICA

1842-1843.

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI
TIPOGRAFIA REALI.

(N. 1.)

IL MINISTRO DI BUON GOVERNO,

GOVERNATORE

DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA

NOTIFICAZIONE.

I danni gravissimi cagionati dall'avvenuta inondazione ed estesi per buona parte della Provincia hanno portata la necessità di provvedere subitamente ai lavori di riparazione alle Strade Provinciali e ai Manufatti sulle medesime o lungo i Cavi e i Torrenti, come pure a ristabilirne convenientemente gli Argini, e a dar passo ad una escavazione generale degli Scoli e Cavi stessi nelle linee in cui sono rimasti interriti, partite tutte spettanti alle rispettive Comunità, o in parte ai Consorzi da esse dipendenti o agli Interessati in genere, e le cui spese dovrebbero assegnarsi secondo i riparti già dalle vigenti massime stabiliti. Una osservazione però suggerita dall'equità in così straordinaria circostanza portava a concludere che dovesse prescindersi per questa volta da tali riparti di consuetudine, e perchè appunto non trattasi già di una statutaria manutenzione, ma di una riparazione voluta da cause affatto estranee all'uso ordinario ed imponenti.

Sopra tali riflessi umiliati dal Governo con apposito rapporto, l'Augusto e Clementissimo nostro Sovrano, conosciuto così lo stato delle

cose, occupavasi immediatamente per una misura che sollevasse anche questa volta i suoi sudditi in tanta disgrazia, e alleggerisse il peso alle Comunalì Amministrazioni, di cui già conosce le ristrettezze dei mezzi per supplire del proprio a tali bisogni. E siccome straordinario fu il disastro, la singolare sua clemenza e generosità volle pure che con mezzi straordinarii vi si provvedesse. A tale effetto autorizzando il Governo Provinciale, siccome trattasi di territorio soggetto alla sua amministrazione, di occuparsi prontamente dei necessari lavori di riparazione di concerto colle Comunità interessate, ma sotto l'immediata sua dipendenza, ha disposto che la Cassa dello Stato fornisca intanto un Fondo opportuno, restando al presente le spese risguardanti tale straordinarietà a carico della Cassa medesima, e ben rimarcando il desiderio suo che ora si conosca generalmente essere stato provvido consiglio il fare risparmi in addietro senza diminuire le imposte, potendosi così provvedere alle grandiose spese che si faranno ora a riparazione degli Argini, e a sussidiare le altre Amministrazioni a sollievo dei particolari che non saranno con ulteriori aggravii sopraccaricati, sebbene in circostanza di tanto disastro.

Il Governo pertanto è ben lieto di rendere di pubblica ragione questo magnanimo tratto del nostro generoso Principe e Padre, che in qualunque evento ha sempre voluto far propri i mali dei suoi sudditi, e provvidamente ripararli, e noi non abbiamo anche in quest'

incontro che a benedire al suo piissimo e benefico animo, e alla sua sperimentata ed affettuosa generosità.

*Data in Modena dal Palazzo di Governo
il 1 Ottobre 1842.*

CONTE GIROLAMO RICCINI.

GIUSEPPE SALTINI
Segretario.

(N. 2.)

IL MINISTRO DI BUON GOVERNO

GOVERNATORE

DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA

NOTIFICAZIONE.

Le conseguenze della forte inondazione accaduta il 14 scorso Settembre, e che portò l'allagamento della maggior parte del distretto Modenese con moltissimi danni anche nelle limitrofe Comunità inferiori hanno impegnato il Governo ad occuparsi immediatamente per rimuovere le cause principali che nella linea di territorio non arginato soggetto alla sua Amministrazione aveva già indagato essere influenti anche lungo la Pianura a sollecitare le piene

nei Fiumi e a procurarne l'alzamento e restrizione degli alvei, ritenuto che rispetto al Territorio Montuoso le leggi ora esistenti possono a bastanza provvedere per togliere in caso le analoghe ragioni di tali disastri.

E tanto più trovava utile e necessario il procedere oggi a qualche positiva misura ed ordinazione in proposito, da che i fatti in adesso possono ben giustificare presso chiunque la ragionevolezza, e perchè le grosse fiumane avvenute hanno appunto di per se segnate le linee della maggior estensione da procurarsi ai letti de' Fiumi, e a cui limitare d'ora innanzi i lavori a difesa, a fine di togliere l'abuso di tanto inoltrare i lavori stessi, che poggiando quasi sempre lungo la linea dei terreni coltivati volevansi spesse volte sostenere come lavori a salva ripa, mentre si sono verificati in effetto della natura dei fortemente repellenti.

Umiliato pertanto a S. A. R. l'Augusto nostro Sovrano il risultato di tali osservazioni, e soprattutto come lungo i due Fiumi principali Secchia e Panaro dalla discesa dei Monti fino al cominciamento degli argini siano generalmente guastate le ordinarie *Berlete*, che già in epoche assai più addietro venivano entro prescritti limiti mantenute, e trovinsi ora ridotti i Terreni a coltivazione con i lavori a difesa che troppo estesero le alluvioni in moltissimi punti a linee assai restringenti, la lodata A. S. R. ha quindi autorizzato il Governo, sulla base anche delle antiche discipline •

mai abrogate, di prescrivere quanto esiga necessariamente l'attuale condizione delle cose.

Ciò posto e dietro tale Sovrana autorizzazione si stabiliscono dal Governo le seguenti norme che dovranno immediatamente attivarsi e costantemente osservarsi in avvenire.

1.^o Lungo la linea tanto destra che sinistra dei due Fiumi principali Secchia e Panaro dalla discesa dei Monti fino al cominciamento degli Argini, e quindi pel territorio soggetto all'Amministrazione del Governo, sarà d'ora innanzi, per quella estensione che i detti Fiumi tracciano nelle ordinarie piene, e per cui dall'Ingegnere di Governo in concorso delle rispettive Comunità e degli Interessati ne sarà segnata la linea e sul terreno e in Mappa, impedito ai Possidenti di proseguire nell'ordinaria coltivazione, ma dovranno invece i terreni mantenersi a salda e stabilirsi dai Possidenti proprietari delle folte *Berlete* con analoghi piantamenti.

2.^o Sarà regola costante in avvenire pei Delegati Governativi, per gli Ingegneri, e le Amministrazioni tutte interessate, che i lavori da accordarsi nelle sponde destra e sinistra de' nominati Fiumi, senza più calcolare quelli che esistevano e che siano stati avulsi, restino limitati sulla linea stessa delle accennate *Berlete* in modo da non restringere mai gli alvei dei Fiumi, e quindi dovranno sempre fissarsi i lavori in ritirata, salvo circostanze particolari che esigano qualche eccezione; e per prescrizione analoga dovranno generalmente farsi ri-

formare occorrendo anche i lavori rimasti che si riconoscano offensivi e fuori delle accennate linee.

Spera il Governo che tali discipline dettate dalla esperienza de' fatti vorranno riconoscersi necessarie per la difesa di questo territorio, e che quindi non abbia mai a trovarsi luogo di procedere con misure di rigore, perchè non siano esattamente osservate, dovendo i privati interessi indistintamente cedere al Pubblico ben essere che viene fondatamente tutelato dalle Autorità a ciò destinate.

*Data in Modena dal Palazzo di Governo
il 2 Ottobre 1842.*

CONTE GIROLAMO RICCINI.

*GIUSEPPE SALTINI
Segretario.*

(N. 3.)

NOTIFICAZIONE.

Con altra Notificazione di questo Ministero degli Affari Esteri del 19 Dicembre 1840 furono resi pubblici gli articoli della Convenzione seguita il 22 Maggio di detto anno fra S. M. I. R. Ap. e S. M. Sarda per assicurare ai rispettivi Sudditi la proprietà delle loro Opere letterarie, ed artistiche, e fu pure pubblicata

l'adesione prestata per parte di S. A. R. l'Arciduca Nostro Augusto Sovrano alla Convenzione medesima per la puntuale osservanza in tutta l'estensione di questi Estensi Dominj dello stabilito in detti articoli riguardo alle Opere letterarie ed artistiche de' Sudditi Austriaci e Sardi.

Costando ora ufficialmente dell'adesione alla ricordata Convenzione per parte dei Governi Pontificio, di Toscana, di Parma, e di Lucca, e dovendo perciò a termini dell'articolo 27 della Convenzione stessa essi pure risguardarsi come Parti Contraenti, per Comando della prelodata A. S. R. si ordina l'esatta osservanza in tutti questi Estensi Dominj degli articoli della sopraccennata Convenzione anche a riguardo delle Opere letterarie, ed artistiche dei Sudditi Pontificj, Toscani, Parmigiani, e Lucchesi.

Modena 9 Gennajo 1843.

IL GRAN CIAMBERLANO

INCARICATO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

GIUSEPPE MARCH. MOLZA.

Il Seg. Avv. LUIGI SOLIERI.

(N. 4.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE.

Conservato coll'Editto Sovrano 28 Agosto 1814 il sistema ipotecario in allora vigente in questi Dominj fu con altro successivo Editto 3 Giugno 1823 ordinato, che tutte le iscrizioni ipotecarie state prese anteriormente al 1.º Gennaro 1814, quando i titoli a' quali erano appoggiate non fossero estinti, venissero rinnovate non più tardi del giorno 30 Dicembre dello stesso anno 1823.

Con Notificazione poi di questo Ministero del 19 Luglio 1833 fu avvertito che le iscrizioni susespese dovevano per la seconda volta rinnovarsi non più tardi del giorno 28 Dicembre detto anno analogamente sempre al disposto nel suindicato Editto Sovrano 3 Giugno 1823.

Siccome nel corrente anno va a compiersi il decennio di detta seconda rinnovazione, ed è in conseguenza necessario, per la conservazione di tali iscrizioni, che ne segua nuova rinnovazione prima che scada il decennio stesso, e quindi non più tardi del giorno 27 Dicembre venturo, così perchè ognuno sia edotto di quanto gli incombe onde conservare per un altro decennio li diritti che gli competono in forza di dette iscrizioni, tanto nel caso che l'iscrizione sia intestata in proprio nome,

quanto in quello in cui siasi succeduto nel diritto d'altri per Eredità, Cessione o Subingresso, si deduce a pubblica notizia ciò che segue:

1.º Tutte le iscrizioni ipotecarie, che vennero per la seconda volta rinnovate entro il 28 Dicembre 1833, qualunque fosse in allora il giorno in cui seguì la presentazione delle Note di rinnovazione all'Ufficio delle Ipoteche, conservando così pel disposto nel Titolo VI.º del predetto Sovrano Editto 3 Giugno 1823 l'ipoteca e il privilegio per un decennio successivo da misurarsi indistintamente dal suddetto giorno 28 Dicembre, possono nell'anno presente rinnovarsi in qualunque giorno non festivo a piacimento dell'Inscrivente o dell'avente causa da Lui, purchè però la rinnovazione segua non più tardi del giorno 27 Dicembre, e ciò atteso la litterale prescrizione dell'Articolo III.º del suddetto Editto 3 Giugno 1823.

2.º Quindi tutte le iscrizioni ipotecarie, che vennero come sopra rinnovate entro il 28 Dicembre 1833 e che saranno di nuovo rinnovate nell'anno corrente entro il 27 Dicembre conserveranno l'ipoteca, e il privilegio giusta l'ordine, o la pozziorità che a termini di ragione può loro competere in forza dell'originaria iscrizione, non avuto riguardo all'ordine di tempo in cui se ne sia effettuata la rinnovazione per un altro successivo decennio da misurarsi indistintamente dal suddetto giorno 27 Dicembre prossimo venturo.

3.° Le note di rinovazione da presentarsi agli Uffizj delle Ipoteche per questa terza rinovazione devono stendersi in piena conformità di quanto trovasi prescritto nel titolo IV.° del suespresso Editto 3 Giugno 1823, le disposizioni del quale sono eziandio applicabili alla rinovazione medesima, come è espressamente ordinato nell' Articolo 28 dell' Editto stesso.

4.° I Privilegi e le Ipoteche di quelli, che non si dassero premura di eseguire entro il 27 Dicembre del corrente anno la rinovazione delle relative iscrizioni ipotecarie, che furono rinnovate entro il 28 Dicembre 1833 cesseranno di effetto. Potranno però tali privilegi ed ipoteche in qualunque tempo avvenire, e fino a che non siano a termini di ragione estinti, essere nuovamente iscritti, ma in concorso di tutti i creditori precedentemente iscritti, e di quelli, che giusta il disposto dai Regolamenti ipotecarj conservano indipendentemente da qualunque iscrizione il privilegio e l'ipoteca; non avrà effetto l'ipoteca di chi non abbia approfittato del termine come sopra stabilito per la rinovazione, che dal giorno in cui ne sarà fatta l'iscrizione, come pure il privilegio in loro concorso non si risolverà che in una semplice ipoteca da misurarsi dal giorno dell' iscrizione. Egualmente non darà luogo una tale iscrizione ad esercitare alcun diritto di privilegio, o d'ipoteca in concorso dei terzi Possessori per le alienazioni successive all'epoca della primitiva iscrizione, ogni qualvol-

ta, in forza della seguita trascrizione per parte degli Acquirenti, o dell' osservanza delle altre disposizioni stabilite nei Regolamenti ipotecarj per la purgazione delle Ipoteche, sia perentorio a termini di ragione il diritto dell' iscrizione a carico dei terzi Possessori, il tutto a termini del disposto negli Articoli 29 e 30 del suddetto Editto 3 Giugno 1823.

Modena 10 Aprile 1843.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

CASLINI

Segretario Generale.

(N. 5.)

IL MINISTRO

DI PUBBLICA ECONOMIA

Le disastrose conseguenze delle piene che sopravvengono non di rado con istraordinaria rapidità ne' fiumi e torrenti di queste Provincie hanno persuaso il Ministero della necessità di provvedere con misure efficaci più che in passato ad una pronta e ben regolata difesa delle arginature durante il pericolo, senza di che potrebbero riuscir frustranee le ingenti spese della loro sistemazione.

Quindi, considerate le disposizioni della Notificazione 27 febbrajo 1795, e quelle eziandio emanate in tempi posteriori, il Ministero dipendentemente dalla ottenutane venerata approvazione Sovrana del 10 corrente prescrive le seguenti discipline da osservarsi nelle due Provincie di Modena e Reggio.

1. Premesso che la guardia o difesa degli argini, tanto ordinaria che straordinaria di un fiume in piena è indicata dagli idrometri, al primo accorgersi che l'altezza delle acque sta per toccare il segno della guardia ordinaria senza che dia indizio di ristarsi, gli Impiegati del Corpo d'acque e strade, i quali giusta i loro regolamenti devono indilatamente recarsi ai posti assegnati, la radunano col mezzo de' subalterni.

2. Essa è costituita da un determinato numero d'uomini appartenenti alle Case de' rustici più vicini al fiume, i cui nomi sono registrati in un Elenco che conservasi presso gli Ingegneri di riparto, e che ogni anno in concorso delle Autorità Comunali subisce quelle modificazioni che i traslocamenti de' rustici od altre circostanze possono esigere.

3. A ciascun uomo della guardia ordinaria è assegnato il tronco d'argine su cui deve recarsi immediatamente alla prima chiamata, per dipendere in tutto dagli ordini del Soprastante od Assistente destinato a quella località, il quale disponendoli in picchetti per combinare a tenore del regolamento la celerità della corrispondenza su tutta la linea ne

nominerà Capo il più abile, cui incomberà di dirigere gli altri e di rispondere degli oggetti che gli verranno affidati.

4. Se la piena continuando ad accrescersi giunga al segno della guardia straordinaria, gli Ingegneri ed i Soprastanti la radunano senza indugio facendo suonare *alla distesa* la campana maggiore delle Chiese vicine.

5. A questo segnale un uomo per ogni Casa delle Ville, che verranno indicate qui appresso in apposite tavole, ad eccezione di quelle Case che non ne abbiano che un solo, si reccherà con vanga e badile al tronco d'argine più vicino per denunziarsi al primo posto dell'Ingegnere o Soprastante, e servire quindi sotto i suoi ordini finchè venga licenziata detta guardia.

6. Potendo accadere che radunata la Guardia straordinaria le circostanze del fiume divengano così imperiose da renderne insufficiente la difesa, sarà in facoltà degli Ingegneri il chiamare a raccolta sugli argini un maggior numero d'uomini col mezzo della Campana *a stormo*, e in queste gravi contingenze ciascuno che non sia legittimamente impedito dovrà accorrere alla comune difesa.

7. I Massari delle Ville contemplate nelle presenti discipline dovranno sollecitare i chiamati, ed invigilare poscia su di essi trattenendosi sugli argini durante la guardia.

8. Alle Autorità locali ed ai Possidenti deputati alle piene si raccomanda poi di coadiuvare gli Ingegneri e i loro subalterni per

agevolarne con tutti i mezzi possibili l'importante servizio, ed in ispecial modo col procurare ad essi la somministrazione degli oggetti occorrenti, a cui nessuno eccettuato potrà rifiutarsi a fronte di regolare consegna, perchè ne segua la restituzione o il pagamento.

9. Le mercedi degli uomini pel servizio di un'intera giornata si stabiliscono, in caso di guardia ordinaria, per ciascun capo dei picchetti e pel Massaro d'Ital. Lir. 1., e per gli altri di Cent. 80; in caso di guardia straordinaria di Cent. 40. se hanno prestato lavoro, altrimenti, della metà. Queste mercedi poi si aumentano o diminuiscono in ragione della durezza del servizio.

10. Qualunque non giustificato indugio dei chiamati all'una o all'altra guardia, e qualunque loro mancanza contro le presenti discipline verrà punita colla multa di sei giorni di lavoro gratuito agli argini, o alle pubbliche strade ad arbitrio dell'Autorità o nell'equivalente pagamento.

11. A termini del Sovrano Codice sarà punito come reo di resistenza alla forza pubblica chiunque in qualsiasi modo turbasse o frapponesse ostacoli alla difesa degli argini durante il pericolo.

12. Chiunque poi spingesse l'audacia al punto di tagliare un pubblico argine continuando il pericolo quand'anche il tentativo non sortì il suo effetto sarà pure punito a termini delle vigenti leggi come reo di delitto uguale a quello d'incendio di cosa pubblica.

TAVOLA

della concorrenza alla Guardia Straordinaria

PROVINCIA DI MODENA

FIUME PANARO

- | | | |
|--|---|--|
| 1 Coronelle in destra sopra e sotto il Ponte di S. Ambrogio. | } | Gli abitanti della Villa di Gaggio Modenese. |
| 2 Idem dal confine Bolognese al Ponte di Navicello. | | La parte della Villa di Bagazzano che fronteggia quell'Arginatura. |
| 3 Coronelle in sinistra dallo sbocco del Tiepido al Ponte di Navicello. | } | Il Comune di Modena colla Villa di Saliceto Panaro. |
| <i>Arginatura Destra</i> | | Il Comune di Modena con parte della Villa di Bagazzano, ed il Comune di Nonantola con Nonantola, e Campazzo. |
| 4 Da Navicello al confine di Ravarino. | } | Il detto Comune colle Ville di Ravarino, e Stuffione. |
| 5 Dal confine superiore di Ravarino al confine Bolognese di contro a Camposanto. | | |
| <i>Si trapassa la fronte Pontificia</i> | } | Il Comune di S. Felice con la parte della Villa Cadeceoppi a destra del Panaro, e inoltre il Comune di Finale con Ca-Bianca di sotto, e Selvabella. |
| 6 Dal confine Bolognese discendendo sino ai Portoni di Fosaglia. | | Il Comune stesso di Finale con le Ville di Brattallari, Reno, e Casumaro. |
| 7 Destra di Cavamento sino al confine di S. ^a Bianca | } | Il Comune di Modena con la Villa di S. ^a Catterina, parte della Villa di Bagazzano, Villavara, porzione di Albaretto, di Bomporto, e Sorbara. |
| <i>Arginatura Sinistra</i> | | |
| 8 Da Navicello sino allo Stradello detto delle Chiaviche. | | |

- 9 Dallo stradello delle Chia-
viche sino alla Strada di
S. Felice } La Villa di Solara.
- 10 Dalla Strada di S. Felice
al confine di Camposanto
colla Cadecoppi } Il Comune di S. Felice colle
Ville di S. Biagio, Campo-
santo, e parte di Rivara.
- 11 Dal confine della Cadecoppi
sino alla Strada de' Rottazzi. } Le Ville della Cadecoppi in
sinistra, l'altra porzione di
Rivara, e Ca-Bianca di sopra.
- 12 Dalla Strada de' Rottazzi al
confine Ferrarese di Scorti-
chino } Il Comune di Finale colle Ville
di Massa, e Viarovere.
- Serraglio Finalese*
- 13 Arginatura destra di Pana-
ro (lunga) e sinistra di Ca-
vamento } Il suddetto Comune di Finale,
e gli abitanti dietro le ri-
spettive fronti de' detti due
Argini al Mezzodi, ed a
Tramontana di quel Com-
prensorib.
- Canal Navile, e Cavi Argine
e Minutara } Il Comune di Modena colle
Ville di Bastiglia, e li Fron-
tisti tutti alle sponde del
Canale.

FIUME SECCHIA

- 1 Coronelle in destra dal Pas-
so della Barchetta al Ponte
alto } Il Comune di Modena colle
Ville di Ramo e Freto . . .
- 2 Coronelle in sinistra dal
Passo della Barchetta al Pon-
te alto } Il Comune di Modena colle
Ville di Campogalliano, Le-
signana, e parte della Villa
di S. Pangrazio.
- Arginatura Destra*
- 3 Dal Ponte alto sino al Capo
superiore dell'Argine Cor-
bellina } Il Comune di Modena colle
Ville di S. Cattaldo, S. Gia-
como, Villanova di quà, parte
di Sorbara e S. Matteo.
- 4 Dall'Argine Corbellina sino
al Capo superiore dell'Argi-
ne Olmo } L'altra porzione della Villa
di Sorbara con S. Lorenzo
e S. Pietro in Elda.
- 5 Dall'Argine Olmo sino alla
Botta Secca e Buzzala . . . } Le Ville di S. Prospero e S.
Martino di quà.

- 6 Dall'Arginatura Secca e
Buzzala sino alla Botta Se-
rafini e Fanti } Il Comune di Mirandola colle
Ville di Cavezzo, Motta e
Disvetro.
- 7 Dall'Argine Serafini e Fan-
ti sino alla Concordia . . . } Il Comune di Concordia col
suo circondario e la Villa di
S. Posidonio.
- 8 Dalla Concordia al confi-
ne Mantovano } Le Ville di S.^a Catterina, Fos-
sa e Vallalta.
- Arginatura Sinistra*
- 9 Dal Ponte Alto al Ponte
Basso } Il Comune di Modena con
parte della Villa di S. Pan-
grazio.
- 10 Dal Ponte Basso alla Strada
di confine fra Soliera e Vil-
lanova di là } Essa Villa di Villanova di là.
- 11 Dalla detta Strada di con-
fine sino al Capo inferiore
della Botta S. Unione . . . } Il Comune di Modena con
parte della Villa di Soliera.
- 12 Dalla Botta S. Unione al
Passo del Bacchello, e quin-
di alla Botta Perina . . . } Il Comune di Modena con
l'altra parte della Villa di
Soliera, ed il Comune di
Carpi colla Villa Sozzigalli.
- 13 Dalla Botta Perina al Ca-
sino Cella e sino agli Argini
delle Lame } Le Ville di Cortile e S. Marti-
no di Secchia.
- 14 Dall'Argine Casella al Passo
della Pioppa e sino alla Via
onorata } La Villa di Rovereto.
- 15 Dalla Via onorata al con-
fine Mantovano } Il Comune di Concordia con
S. Gio. Battista Concordiese.

PROVINCIA DI REGGIO

FIUME PO

- Arginatura Destra*
- 1 Dal confine di Coenzo a
quello di Boretto } Il Comune di Brescello colle
Ville di Brescello e Lenti-
gione.
- 2 Dal confine di Boretto alla
Cananea } La Sezione di Boretto.
- 3 Dalla Cananea alla conflu-
enza di Crostolo } La Sez. di Gualtieri colle Ville
di Gualtieri e Pieve Saliceta.

FIUME ENZA

- Arginatura destra Superiore* { Il Comune di Montecchio colle
 1 Dalla punta del bosco alle Ville di Montecchio e Cal-
 Pioppine } lerno.
- Detta Inferiore* { Il Comune di Brescello colle
 2 Dal confine con Sorbolo al Ville di Brescello e Lenti-
 confine di Coenzo } gione.

TORRENTE CROSTOLO

- Arginatura Destra* { Il Comune di Reggio colle
 1 Dall'Orto Casali alla pe- Ville di S. Prospero de' Stri-
 dagna di Roncocesi, e dalla nati, Sesso, e Cadelbosco di
 stessa alla strada del Tra- sopra.
 ghettino }
- 2 Dalla Strada del Traghet- { La Villa di Cadelbosco sotto
 tino al Ponte delle Portine. } in destra.
- 3 Dal Ponte delle Portine { La Sezione di Gualtieri colla
 alle Case di S.^a Vittoria . . } Villa di S.^a Vittoria in destra.
- Arginatura Sinistra* { Il Comune di Reggio colle Vil-
 4 Dalla Strada della Roncina le di Cavazzoli e Roncocesi.
 allo sbocco della Modolena. }
- 5 Dallo sbocco della Modola- { Le Ville di Cadelbosco sopra
 lena allo sbocco della Cava. } e Cadelbosco sotto in sini-
 stra.
- 6 Dallo sbocco della Cava { Il Comune di Castelnovo di
 alla Valletta Corbelli. . . } sotto colla Villa di Cogruzzo.
- 7 Dalla detta Valletta al Pon- { La Sezione di Gualtieri colla
 te delle Portine e sino alla Villa di S.^a Vittoria in sini-
 Ghiacciaja Greppi. } atra.
- 8 Dalla detta Ghiacciaja al { Gualtieri e sue Ville.
 suo sbocco in Po }

CANALAZZO

- Arginatura Destra* { Il Comune di Reggio colle Vil-
 1 Dal vicolo Bertani al Cavo le di Bagnolo, e Pieve rossa.
 Ariolo e sino alla Casa del Modena N.^o 318 }
- 2 Dalla detta Casa del Mo- { Il Comune di Novellara colle
 dena alla Botte della Bre- Ville di S. Tommaso e S.^a
 sciana } Maria della fossa.

- 3 Dalla detta Botte alle Chia- { La Sez.^o di Gualtieri con por-
 viche morte } zione delle Ville di Pieve
 Saliceta e S.^a Vittoria.
- Arginatura Sinistra* { Il Comune di Reggio con por-
 1 Dall'Argine de' Frati alla zione della Villa Cadelbosco
 Botte del Begone e quindi sotto, e le Ville Argine e
 sino all'Argine traversagno. } Seta.
- 2 Dall'Argine traversagno { La Sezione di Gualtieri con
 alla punta della Lingua parte della Villa di S.^a Vit-
 Spagni } toria.
- Allo sbocco della Cava . . { in destra . } Concorrono le Ville Reggiane
 della Cella e parte di Ca-
 delbosco sopra.
- Allo sbocco della Modolena { in sinistra } Le Ville Castelnovesi di Cam-
 pegine, S. Savino, e parte
 di Cogruzzo.
- Allo sbocco della Modolena { in destra . } Le Ville di Pieve Modolena
 e parte di Roncocesi.
 { in sinistra. } Le Ville suddette e parte di
 Cadelbosco sopra.
- Al Rodano alla sola destra. { Le Ville Reggiane di Gavassa,
 Pratifontana e Bagnolo.
- Al Quaresimo { in destra . } Parte della Pieve Modolena.
 { in sinistra } Parte della Villa Cella.

*Si avverte che per la demarcazione delle Ville chiamate
 a concorrere soltanto in parte gli Ingegneri prenderanno
 ogni opportuno concerto con le Autorità Comunali.*

*Data in Modena dalla Residenza del Ministero
 di pubblica Economia ed Istruzione
 questo giorno 28 Giugno 1843.*

PEL MINISTRO
 IL CONSIGLIERE
 AVV. GEMINIANO PIGNATTI.

F. RICCARDI
 Segretario Generale.

9 Gennaio 1843

Notificazione di S. E. il Sig. Ministro degli affari esteri relativa alla proprietà delle Opere letterarie ed artistiche dei sudditi Pontificj, Toscani, Parmigiani, e Lucchesi, loro assicurata in questi Estensi Dominj, come per Notificazione 19 Dicembre 1840 fu accordata ai sudditi di S. M. I. R. A., e di S. M. Sarda Pag. 8

10 Aprile

Altra di S. E. il Sig. Ministro delle Finanze, che prescrive le norme per la rinovazione delle Iscrizioni ipotecarie entro il 27 dicembre del corrente anno, in conformità della prima denunzia fatta a tenore del Sovrano Editto 3 giugno 1823 » 10

28 Giugno

Altra di S. E. il Sig. Ministro di pubblica economia relativa alle discipline da osservarsi in caso di Piene nei fiumi e torrenti delle Provincie di Modena e Reggio, a difesa delle rispettive arginature » 13